



ALLEGATO "A"

***Iter* procedurale di massima per l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 in materia di trasferimento gratuito agli Enti territoriali della proprietà dei beni immobili appartenenti al patrimonio culturale statale, sulla base di specifici accordi di valorizzazione**

Nel presente documento vengono definite le principali fasi procedurali ed operative per l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010.

A tal fine, a partire dallo specifico dettato normativo, si è tenuto conto del Protocollo d’intesa sottoscritto il 9 febbraio 2011 tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale e Agenzia del Demanio (di seguito “Protocollo d’intesa”), delle prime riflessioni sviluppate nell’ambito della Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art. 6 del richiamato Protocollo, nonché delle prime esperienze operative condotte presso i Tavoli Tecnici Operativi (di seguito Tavoli Tecnici) già istituiti a livello regionale ai sensi dell’art. 4 del medesimo Protocollo.

In considerazione del diverso stato di avanzamento delle numerose iniziative già avviate con modalità non sempre omogenee a livello territoriale, l’*iter* procedurale delineato di seguito presenta carattere generale, con l’obiettivo principale di allineare e ricondurre – per quanto possibile – ad uniformità le diverse esperienze locali, conservandone, sulla base di un approccio flessibile, l’originalità e le precipue specificità.

1. Richiesta di attivazione del procedimento ex art. 5, comma 5, da parte degli Enti territoriali interessati

L’iniziativa in merito all’attivazione del procedimento è in capo agli Enti territoriali interessati ad acquisire in proprietà beni appartenenti al patrimonio culturale statale ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010.

A tal fine Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni presentano alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Filiale dell’Agenzia del Demanio competenti per territorio specifica richiesta contenente l’individuazione degli immobili oggetto di interesse, nonché l’illustrazione delle finalità e delle linee strategiche generali che si intende perseguire con l’acquisizione del bene.



2. Costituzione del Tavolo Tecnico Operativo a livello regionale

Ove non si sia già provveduto, con provvedimento del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici (*cf.* Allegato “B”), è costituito in ciascuna Regione il Tavolo Tecnico Operativo (di seguito Tavolo Tecnico) previsto dall’art. 4 del citato Protocollo d’intesa, con il compito di valutare preliminarmente se ricorrano le condizioni per procedere alla conclusione di un accordo di valorizzazione e al successivo trasferimento dei beni individuati agli Enti territoriali richiedenti.

Il provvedimento di costituzione del Tavolo Tecnico è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio e su quello di ciascuna Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici ed è trasmesso alla Regione e alle Province, affinché ne assicurino la massima conoscenza e diffusione presso i Comuni.

Il coordinamento del Tavolo Tecnico è assunto dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici ovvero, su delega, dal Soprintendente territorialmente competente.

3. Prima convocazione del Tavolo Tecnico con finalità divulgative

Ove non si sia già provveduto, la prima sessione del Tavolo Tecnico è finalizzata a garantire agli Enti territoriali la più ampia conoscenza ed informazione in merito alle procedure operative e alle concrete modalità attuative delle previsioni normative di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010.

A tal fine il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici convoca la Regione, nonché le Province e i Comuni interessati, valutando le più idonee modalità per garantire l’eventuale coinvolgimento di altri Comuni che, pur non avendo presentato formale richiesta, possano essere interessati all’iniziativa, per la presenza sul proprio territorio di beni demaniali di proprietà dello Stato potenzialmente idonei all’avvio della procedura.

4. Sessioni operative del Tavolo Tecnico per la trattazione delle specifiche istanze

In relazione alle richieste pervenute dagli Enti territoriali che non risultino manifestamente inammissibili ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 85/2010 e richiamato espressamente nell’art. 2, comma 2, del Protocollo d’intesa (in quanto aventi ad oggetto immobili inseriti in altri *iter* procedurali o comunque esclusi dal “federalismo demaniale” poiché in uso alle Amministrazioni dello Stato per comprovate ed effettive finalità istituzionali o già oggetto di accordi e intese tra Stato ed Enti territoriali per la razionalizzazione e/o valorizzazione degli



stessi), il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici provvede all'attivazione delle sessioni operative del Tavolo Tecnico.

Al Tavolo Tecnico sono convocati gli Enti territoriali interessati, con l'obiettivo di garantire la piena condivisione e l'approfondimento di tutti gli elementi di conoscenza concernenti i beni richiesti, con particolare riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-artistiche e giuridico-amministrative degli stessi, e verificarne l'effettiva suscettività a rientrare nelle procedure previste dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010.

5. Presentazione da parte degli Enti territoriali del programma di valorizzazione

Con riguardo ai soli beni per i quali sia stata preliminarmente verificata la suscettività a rientrare nelle procedure previste dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, gli Enti territoriali interessati provvedono allo sviluppo e alla presentazione del programma di valorizzazione, sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con l'Agenzia del Demanio (*cf. Allegato "C"*).

6. Condivisione formale del programma di valorizzazione e sottoscrizione dell'Accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004

A seguito delle analisi e delle valutazioni relative ai programmi di valorizzazione presentati dagli Enti territoriali interessati ed istruite dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, in apposita sessione del Tavolo Tecnico si procede, ove ne ricorrano le condizioni formali e di compatibilità, alla condivisione ed all'accettazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con l'Agenzia del Demanio, di detti programmi, mediante redazione di apposito verbale.

Sulla base dei programmi di valorizzazione condivisi, si procede alla predisposizione e alla sottoscrizione dell'Accordo di valorizzazione, definito ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, secondo uno schema predisposto congiuntamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dall'Agenzia del Demanio (*cf. Allegato "D"*).

7. Stipula dell'atto di trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei beni agli Enti territoriali

Sulla base dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto, con espressa indicazione del trasferimento in proprietà dei beni agli Enti territoriali richiedenti, l'Agenzia del Demanio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e degli artt. 112, comma 4, e 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, attiva le procedure di propria competenza al fine di consentire



il suddetto trasferimento, mediante la predisposizione e la stipula di specifici atti pubblici, che saranno condizionati al pieno rispetto delle condizioni e degli impegni assunti dagli Enti territoriali con gli Accordi di valorizzazione, avuto riguardo in particolare alle prescrizioni e condizioni costituenti oggetto di clausola risolutiva.

8. Sorveglianza e controllo sul rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute negli Accordi di valorizzazione e negli atti di trasferimento dei beni demaniali

Una volta trasferiti in proprietà agli Enti territoriali, i beni conservano la natura di demanio pubblico – ramo storico, archeologico e artistico – e restano integralmente assoggettati alla disciplina di tutela e salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

In attuazione della suddetta normativa, il Soprintendente territorialmente competente provvede a verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute negli Accordi di valorizzazione e, in caso di verificato inadempimento, a darne comunicazione alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici ed alla competente Filiale territoriale dell’Agenzia del Demanio, ai fini dell’eventuale risoluzione di diritto dell’atto di trasferimento.